

Legge regionale 07 maggio 1990 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di tassiidermia. Disposizioni relative all' accertamento delle violazioni in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell' avifauna.**

### **Art. 3**

**1.** Ferme restando le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalle Province ai sensi dell' articolo 57, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, all' accertamento delle violazioni nelle materie ivi indicate provvede, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, anche il personale del Corpo forestale regionale.